

SPEDITO



MINUTA

GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, AREE URBANE, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL TERRITORIO - GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI IDROGRAFICI. PROTEZIONE CIVILE. ATTIVITA' DI RELAZIONE POLITICA CON I PAESI DEL MEDITERRANEO.

SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO

Via Monte Cagno (traversa di via Aldo Moro) - 67100 L'Aquila

Tel. 0862/364353 - Fax 0862/364356/39

Prot. RA - 60513
Rif. nota del

L'Aquila 22 MAG. 2008

Al Corpo Forestale dello Stato
Comando Provinciale di Pescara
Viale della Riviera, n.301
PESCARA

Alla Procura Regionale della
Corte dei Conti
Portici S. Bernardino, n.25
L'AQUILA

e, p.c. Alla Strutture Speciale di Supporto
Avvocatura Regionale
Via L. da Vinci, n.6
L'AQUILA

e, p.c. Alla Direzione Lavori Pubblici
Via S. Bernardino, n.25
L'AQUILA

OGGETTO: Fasc. Istrutt. V.783/2007/PER - Delega accertamenti ex art. 2 legge 19/1994 - Ipotesi di mancato introito canonici dovuti per utilizzo d'acqua da pozzi idrici industriali ed artigianali, comprensivi anche uso irriguo.

Con la presente si relaziona in merito alle richieste contenute nella nota n.307 del 14.01.2008 di codesto Comando Prov.le del Corpo Forestale dello Stato.

Al fine di relazionare compiutamente, si premette quanto segue:

A) Trasferimento di competenze e gestione del Demanio Idrico

Il **D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112** (All. n.1) «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», all'art. 89 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali) ha disposto, in particolare, il conferimento alle Regioni delle funzioni relative a:

- comma 1, lettera i) - gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque



GIUNTA REGIONALE

sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi;

- comma 1, lettera g) - polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (funzioni già trasferite – in parte – dal D.Lvo 616 del 24.7.1977, le cui funzioni sono state confermate ai Servizi periferici dell'allora Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici di cui alla L.R. n. 12 del 23.3.1983).

La **legge regionale n. 72 del 12.8.1998** (All. n.2), in materia di risorse idriche e difesa del suolo, ha stabilito quanto segue:

- all'art 7) ha attribuito alle Province le funzioni amministrative relative ai compiti di polizia idraulica, di cui al R.D. n. 523 del 1904, anche con riguardo all'applicazione del T.U. approvato con R.D. n. 1775 del 1933, nonché le funzioni amministrative relative alle piccole derivazioni di acqua pubblica e alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee;

- all'art 8) sono state definite le funzioni amministrative riservate alla Regione stessa in ordine alla gestione del demanio idrico, ivi comprese le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, la tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché le funzioni amministrative relative alle grandi derivazioni di acqua pubblica e alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee.

La **legge regionale n. 11 del 3.3.1999** (All. n.3), ha stabilito, all'art. 63, che la Regione Abruzzo, in materia di risorse idriche e difesa del suolo, esercita, oltre a quanto stabilito nella L.R. 12 agosto 1998, n. 72, i compiti e le funzioni relative, tra l'altro, alla fissazione dei canoni di concessione per l'utilizzazione delle acque pubbliche ed inoltre attua il monitoraggio degli usi delle acque pubbliche promuovendo, in collaborazione con le province, l'organizzazione dei dati e la conoscenza sulla disponibilità delle risorse, sulle caratteristiche qualitative delle falde e delle acque superficiali, sugli usi in atto delle risorse.

La **legge regionale n. 7 del 17 aprile 2003** (All. n.4), (modificata con **L.R. n. 6 dell'8 febbraio 2005**) concernente: "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo, ha stabilito:

- all'art. 93, comma 4 che i canoni per le utenze ad uso irriguo da riconoscere oppure da concedere in via preferenziale, ai sensi degli articoli 3 e 4 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933, sono comunque dovuti dal 1° gennaio 2003, anche in via extracontrattuale; mentre quelli per tutti gli altri usi sono introitati in via extracontrattuale dal 1° gennaio 2001 fatti salvi i canoni arretrati dovuti allo Stato;

- all'art. 93, comma 5 la misura dei canoni annui, decorrenti dal 1° gennaio 2005, relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica e alle licenze di attingimento.

Con **D.G.R. 30.4.2004, n. 304** (All. n.5) sono state attribuite alle Strutture Regionali le funzioni trasferite ai sensi del D.L.gs. 112/98 ed in particolare (Allegato B, lett. i) quelle in materia di gestione del demanio idrico.

Con **D.G.R. 26.5.2004, n. 392** (All. n.6) – concernente la riformulazione dell'assetto organizzativo della Direzione Regionale Territorio - sono state definite le competenze del Servizio Acque e Demanio Idrico in ordine, tra l'altro, a:

- gestione del demanio idrico;
- tenuta catasti regionali delle concessioni a derivazione e del demanio idrico.



GIUNTA REGIONALE

1. utenze in atto assentite, cioè provviste del relativo provvedimento di concessione (decreto e disciplinare);
2. utenze in atto non ancora concesse, ma aventi in corso l'istruttoria della domanda di concessione preferenziale (art. 4 del T.U. 1775/33) o in sanatoria (art. 17 del T.U. 1775/33), per le quali risultano già determinati dallo Stato l'entità dei canoni demaniali per l'utilizzo dell'acqua e soggette al pagamento degli stessi, in via extracontrattuale;
3. utenze in atto non concesse ed aventi in corso l'istruttoria della domanda di concessione preferenziale (art. 4 del T.U. 1775/33) o in sanatoria (art. 17 del T.U. 1775/33), ma per le quali non risultano precedenti determinazioni e pagamenti di canoni per l'utilizzo dell'acqua.

Il Servizio ha provveduto quindi alla verifica delle pratiche acquisite iniziando dalle concessioni assentite (di cui al precedente punto 1), accertando la corresponsione dei canoni pregressi corrisposti, determinando dei canoni non corrisposti per le annualità antecedenti all'anno 2001, aggiornando gli stessi sulla base delle nuove tariffe stabilite con L.R. 7/2003 e s.m.i., e procedendo quindi al conguaglio degli importi da richiedere agli utenti, comprensivi degli interessi legali.

Per le pratiche di cui al suindicato punto 2. l'Ufficio ha riscontrato il pagamento dei canoni corrisposti dagli utilizzatori, in via extracontrattuale, determinando dei canoni non corrisposti per le annualità antecedenti all'anno 2001, ed ha aggiornato, sulla base degli elementi che risultavano dai pagamenti precedenti, i canoni stessi procedendo al conguaglio degli importi da richiedere, comprensivi degli interessi legali.

Per le pratiche di cui al suindicato punto 3. il Servizio ha desunto, dai fascicoli delle domande delle derivazioni acquisite, gli elementi necessari alla determinazione dei canoni, quali: data di inizio captazione, uso dell'acqua, portata prelevata, tipo di istruttoria in corso (se preferenziale o in sanatoria). Ha quindi proceduto a determinare ed a richiedere agli utenti il pagamento, in via extracontrattuale, delle somme da corrispondere per l'uso dell'acqua, distinguendo tra quelle dovute in conto entrate dello Stato (fino alla data del 31.12.2000) e quelle dovute alla Regione (a partire dal 01.01.2001) comprensive, queste ultime, degli interessi legali. Ciò in applicazione dell'art. 93, c. 4 della L.R. 7/2003.

Per i canoni dovuti allo Stato, il Servizio ha comunicato i relativi importi all'Agenzia del Demanio, competente per la riscossione.

D) Utenze potenziali - Denunce pozzi

Nell'ambito delle attività, innanzi indicate, relative alle utenze riconosciute (concesse o in corso di istruttoria), il Servizio ha anche attivato la ricognizione di utenze potenziali corrispondenti a denunce pozzi, effettuate ai sensi del D.Lgs. 275 del 12.7.1993, ai soli fini della conoscenza dello stato di utilizzazioni finalizzato alla predisposizione degli atti relativi allo studio del Bilancio Idrico.

In questa fase il Servizio ha altresì reperito in fotocopia presso gli Uffici del Genio Civile Regionali un consistente numero (circa 17.000) di denunce pozzi. Trattasi di denunce che i possessori di pozzi hanno inoltrato nel tempo alle Amm/ni Provinciali e/o ai Servizi Genio Civile Regionale, ai sensi del D.Lgs. 275 del 12.7.1993, che all'art. 10 recitava: *"Tutti i pozzi esistenti, a*



GIUNTA REGIONALE

qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonché alla provincia competente per territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. A seguito della denuncia, l'ufficio competente procede agli adempimenti di cui all'art. 103 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775. La omessa denuncia dei pozzi diversi da quelli previsti dall'art. 93 del citato testo unico nel termine di cui sopra è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire unmilione duecentomila; il pozzo può essere sottoposto a sequestro ed è comunque soggetto a chiusura a spese del trasgressore allorché divenga definitivo il provvedimento che applica la sanzione. Valgono le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689”.

Si precisa che il termine della denuncia di detti pozzi, con successivi provvedimenti legislativi, è stato prorogato, da ultimo al 31.12.2007 con D.L. 28.12.2006, n. 300.

Si osserva che dette denunce pozzi costituiscono utenze potenziali, in quanto gli stessi potrebbero essere stati attivi per un breve periodo, abbandonati o mai utilizzati, in base a circostanze non riscontrabili da questo Servizio sulla base della documentazione disponibile.

Infatti le schede di denuncia pozzi sono, per la quasi totalità, costituite da un modello, per lo più standard, costituito da una sola pagina, contenente, su base dichiarativa del proprietario del pozzo stesso, scarse indicazioni circa l'ubicazione, la tipologia del pozzo e la finalità del prelievo e la quantità di acqua prelevabile.

Dette schede non hanno nulla a che vedere con l'istanze di concessione (sanatoria o preferenziale) né con la documentazione di cui al R.D. 14.8.1920, dal D.M. 16.12.1923 e dal T.U. 1775/33 sulle istruttorie dei progetti di derivazione di Acque Pubbliche. Pertanto dalla sola denuncia pozzi e dalla documentazione allegata, ove esistente, le acque possono essere ritenute a priori pubbliche, per la disciplina delle acque sotterranee. Infatti, il T.U. 1775/1933 (art. 103) per la determinazione della demanialità delle acque sotterranee prescrive una procedura amministrativa, da attivarsi a cura dei competenti uffici istruttori provinciali e regionali.

Per una completa disamina della casistica dei pozzi, ai fini della imposizione dei corrispettivi ai utilizzatori, si passa in rassegna alle tipologie degli stessi, sulla base della normativa in materia.

E) Denuncia pozzi esistenti alla data del 05.08.93 di entrata in vigore del D.Lgs. 275/93

Si evidenzia che la denuncia pozzi, di cui all'art. 10 del D.Lgs 275/93, aveva la finalità dell'emersione degli usi abusivi delle acque sotterranee demandando alla Pubblica Amministrazione di accertare, a termine dell'art. 103 del R.D. 1775/1933, la demanialità delle stesse. Pertanto, l'allora Ministero dei LL.PP., su richiesta del Servizio del Genio Civile Regionale competente per territorio, si esprimeva sulla pubblicità delle acque scoperte ed utilizzate abusivamente. Nel caso in cui le acque avessero avuto i requisiti previsti dall'art. 1 del suddetto R.D. 1775/33, l'Ufficio istruttore ne disponeva l'iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche e lo scopritore/utilizzatore aveva titolo preferenziale per la concessione a derivare. Nel caso invece le acque non avessero avuto i requisiti di cui al citato art. 1, lo scopritore, ai sensi dell'art. 104 del citato R.D. n.1775, poteva farne libero uso.



GIUNTA REGIONALE

Alla luce di quanto sopra esposto e per i motivi di seguito specificati, si può affermare che la sola denuncia dell'esistenza dei pozzi non costituiva, e a tutt'oggi non costituisce, per la Pubblica Amministrazione demandata alla riscossione dei canoni, titolo per l'incameramento di eventuali corrispettivi pregressi alla data del 10.08.1999, data questa di vigenza dell'art. 1 della legge 36/1994, mancando la fase procedura di accertamento sopra descritta.

Tale assunto, viene altresì ripreso dalla circolare del Ministero delle Finanze – Provveditorato Generale dello Stato n. 34929 del 05.12.1934, (All. n.7), che al punto 16, quinto capoverso, recita “ *Concludendo, limitatamente ai rapporti interni amministrativi e senza pregiudizio della diversa opinione, questo Ministero dichiara che, secondo tale disciplina, le acque sotterranee non siano a priori da considerarsi demaniali neppure nelle zone sottoposte a tutela Amministrazione (art. 94), e pertanto gli Uffici Finanziari debbono disinteressarsi di tutte gli accertamenti e compiti che la legge affida agli Uffici del Genio Civile.* ”

In considerazione che le funzioni amministrative in materia di gestione del demanio idrico demandate alla scrivente struttura, sono quelle un tempo attribuite agli Uffici Finanziari del Ministero delle Finanze, si fa rilevare che la *ratio* della suddetta Circolare Ministeriale, trova applicazione nei procedimenti amministrativi della Regione Abruzzo in materia di concessioni di acque pubbliche in virtù del disposto art. 94, comma 1, della L.R. 07/2003.

F) Concessione preferenziale richiesta ai sensi dell'art. 4 del R.D. 1775/1933 e sm.i.

Per le acque dichiarate pubbliche *ope – legis* dall'art. 1, della 36/94, la cui attuazione si è tradotta con l'entrata in vigore (10.08.1999) del D.P.R. del 18.02.1999, n. 238, gli utenti che avevano disposto delle acque *jure proprietatis*, con l'entrata in vigenza dell'art. 1 della legge 36/94 (10.08.1999), avevano titolo ad avanzare istanza di derivazione preferenziale a termine dell'art. 4 del citato R.D. 1775/1933 entro e non oltre il 31.12.2007. La mancata presentazione della istanza di concessione preferenziale nei termini di legge, comporta che le suddette utenze risultano abusivamente in atto.

Giova precisare che per l'utente che trovasi nelle condizioni sopra citate (*jure proprietatis*), il secondo comma dell'art. 4, riconosce un obbligo in capo ad esso per la presentazione della domanda di concessione preferenziale, pena la configurabilità dell'illecito per prelievo abusivo.

Pertanto, fermo restando la decorrenza al 10.08.1999 del pagamento dei canoni per l'uso della risorsa idrica e fatta eccezione per l'uso irriguo, per il quale il canone decorre dalla data di concessione preferenziale (giusto disposto dell'art. 2, comma 1, della legge 290/99) e che detta decorrenza è stata modificata dalla Regione Abruzzo con l'art. 93, comma 4, della L.R. 7/2003, il quale ha disposto la decorrenza del pagamento dei canoni a far data dal 1° gennaio 2003, la prescrizione ordinaria (ex art. 2948 del c.c.) decorre dalla data di presentazione della domanda preferenziale e non già dalla data di decorrenza del canone, in quanto, essendo l'utente un soggetto attivo, lo stesso era tenuto alla presentazione della domanda di concessione preferenziale.

Si evidenzia che questo Servizio è tenuto alla riscossione dei canoni per l'utilizzazione *de quo* solo in presenza di domanda di concessione preferenziale giusto quanto disposto dall'art. 93, comma 4, della citata L.R. 7/2003. Tale domanda viene acquisita non direttamente dal concessionario ma tramite gli uffici istruttori.



GIUNTA REGIONALE

Qualora l'utente non abbia presentato istanza di concessione preferenziale entro il termine di legge (31.12.2007), lo scrivente Servizio può provvedere alla riscossione dei canoni, previo accertamento da parte degli organi della P.A. deputati al rilascio della concessione.

Infatti, nella fattispecie l'organo a cui è demandata la polizia idraulica, è tenuto ad accertare se l'utente, che ha denunciato l'esistenza del pozzo, esercita all'attualità il prelievo dell'acqua ovvero se lo ha interrotto prima o dopo l'entrata in vigore (10.08.1999) dell'art. 1 della L. 36/94.

Nel primo caso l'utente non è tenuto a corrispondere alcun corrispettivo, fatto salvo, beninteso, l'accertamento della demanialità dell'acqua prelevata, ora per allora.

Nel secondo caso l'utente è tenuto a corrispondere i corrispettivi per il periodo intercorrente tra la data del 10.08.1999 e quella di cessazione del prelievo, fatto sempre salvo il citato accertamento della demanialità.

Nei casi in cui si accertasse che l'acqua prelevata dai pozzi, per i quali l'utente abbia presentato denuncia di esistenza pozzi, erano già iscritte in appositi elenchi provinciali, dette utilizzazioni non rientrano nella casistica del regime giuridico della concessione preferenziale ma sono da ritenersi a tutti gli effetti utilizzazioni abusivamente in atto e, pertanto, ricadono nella casistica dell'art. 17 del T.U. 1775/33. In tal caso l'utente è tenuto a corrispondere i corrispettivi pregressi sin dall'origine della captazione di acqua.

In conclusione si può affermare per tutte le casistiche sopra descritte, la denuncia pozzo, come detto, costituisce atto dichiarativo del soggetto possessore, cui deve necessariamente far seguito un procedimento tecnico di accertamento, da parte degli Uffici Territoriali competenti, al fine di determinare gli elementi occorrenti per il calcolo del canone pregresso da comunicare allo scrivente Servizio Acque e Demanio Idrico il quale, sulla base di essi, avvia il successivo procedimento amministrativo di determinazione e richiesta dei canoni stessi. Tale procedura viene disciplinata dall'art. 24 del *Regolamento che disciplina i procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee*, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13.08.2007 n.3 (All. n.8), nonché dalle disposizioni, previgenti all'entrata in vigore del suddetto Regolamento(03.03.2008), di cui alla circolari del Ministero dei LL.PP. n. 11827 del 18.03.1936 (All. n.9) e della sopracitata del Ministero delle Finanze n. 34928 del 05.12.1934.

G) Prescrizioni dei canoni

Si riporta di seguito il parere rilasciato dall'Avvocatura Regionale n. 858/PA/60/07 in data 30.10.2007 (All. n.10), in merito all'applicazione dell'istituto della prescrizione, che evidenzia il diritto dell'Amministrazione di esigere i canoni pregressi delle utenze abusive, allorquando venga accertata da parte della P.A. l'utilizzazione abusiva.

In termini di Diritto, l'Avvocatura Regionale si è espressa, tra l'altro, ritenendo il "termine di prescrizioni ordinario decennale, ex art. 1946 del c.c. decorrente dalla data in cui la P.A. ha avuto piena conoscenza del fatto, configurandosi, nel caso, un godimento illecito, che obbliga l'autore al risarcimento del danno, secondo i principi sulla responsabilità aquiliana, dettati dall'art. 2943 c.c. la liquidazione dell'obbligazione dovrebbe seguire normalmente le regole in materia di computo degli interessi a titolo corrispettivo. In caso di ritardato pagamento per canoni scaduti dovranno essere invece computati gli interessi moratori nel frattempo maturati. Resta salva la facoltà della P.A. procedente di valutare l'opportunità di avvalersi del principio per cui la



GIUNTA REGIONALE

somma dovuta dovrà essere almeno pari a quella che sarebbe stata versata in caso di utilizzazione assentita".

Ciò posto, si ritiene che lo scrivente Servizio abbia correttamente operato nel rispetto delle norme nell'espletamento delle funzioni di istituto ad esso attribuite.

Premesso quanto sopra, in adempimento della richiesta relativa all'accertamento in oggetto si comunica, puntualmente, quanto richiesto da Codesto Comando Forestale.

1. Dal catasto delle utenze esistente presso questo Servizio risultano:
 - n. 318 derivazioni concesse;
 - n. 1.688 istanze di concessione di derivazione acque pubbliche in istruttoria.

Dall'elenco dei fascicoli relativi alle denunce pozzi, reperiti in fotocopia presso gli Uffici del Genio Civile Regionali, risultano n. 15.859 denunce pozzi.

2. Per le derivazioni concesse il canone viene corrisposto dagli utenti, sulla base degli obblighi derivanti dal decreto di concessione.

Per le derivazioni in atto, per le quali è in corso l'istruttoria della concessione da parte dei Servizi Territoriali competenti (Genio Civili Regionali o Provinciali), il Servizio sta correntemente procedendo alla determinazione e riscossione del canone, in via extracontrattuale.

Per le utenze abusivamente in atto, senza cioè un provvedimento autorizzativo o concessorio, i Servizi Tecnici Territoriali competenti (Genio Civili Regionali o Provinciali), sulla base delle istanze di concessione (in sanatoria o preferenziale) presentate da parte degli utenti abusivi, o sulla base di accertamenti locali, provvedono secondo le norme del T.U. 1775/33 nonché del Regolamento Regionale n. 3 del 13.8.2007. Più precisamente i citati Servizi Tecnici disporranno la cessazione dell'utenza abusiva o consentiranno la continuazione provvisoria della derivazione ed in ogni caso comunicheranno allo scrivente Servizio i parametri (inizio della derivazione, natura dell'acqua prelevata, uso della risorsa, modalità di prelievo e restituzione) necessari sia alla determinazione dei canoni per l'uso delle acque e sia alla determinazione delle sanzioni amministrative calcolate secondo le modalità stabilite dall'art. 11 della L. 689/89 e tenuto conto del disposto dell'art. 17 del R.D. 1775/33.

In esito alle comunicazioni che pervengono dai citati Servizi Tecnici Territoriali, questo Servizio procede, puntualmente, agli adempimenti di competenza.

A titolo informativo e per opportuna conoscenza si riportano di seguito le entrate regionali riscontrate a partire dall'01.01.2001, in materia di demanio idrico.

Le entrate, in conto regionale, certificate dal Ministero delle Finanze nell'anno 2001 risultano pari ad € 2.063.081,12, di cui € 1.237.311,17 introitati direttamente dalla Regione ed € 851.921,18 derivanti da riscossione dello Stato;

nell'anno 2002 risultano pari ad € 4.311.277,04, di cui € 3.865.180,56 introitati direttamente dalla Regione ed 446.096,48 derivanti da riscossione dello Stato;

Anno 2003 € 3.647.349,98=



GIUNTA REGIONALE

Anno 2004	€ 4.066.634,88=
Anno 2005	€ 4.445.842,55=
Anno 2006	€ 6.007.730,56=
Anno 2007	€ 6.544.925,38=
A tutto il 09.05.08	€ 5.636.232,79=

Si precisa che la Regione, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ha svolto le attività per la riscossione dei canoni del demanio idrico, a partire dall'anno 2001, contemporaneamente alle attività ancora svolte, in avvilimento, dallo Stato.

3. Gli Uffici deputati alla determinazione e riscossione dei canoni demaniali, come detto in premessa, a partire dall'anno 1993 e fino al 31.12.2000 sono gli Uffici periferici del Ministero delle Finanze, che hanno continuato la loro attività, per conto della Regione, fino all'anno 2002.

Dall'anno 2001 la competenza è stata assunta dalle Strutture Regionali come di seguito riportato.

1) Servizio Gestione e Tutela della Risorsa Acqua Superficiale e Sotterranea, avente la seguente composizione:

Dirigente del Servizio: Ing. Italo Fabbri fino all'anno 2001 e Ing. Pierfranco Colangeli;
Responsabile Ufficio Attività Amm.ve connesse all'utilizzazione e quantità delle acque:
Geom. Francesco Rotilio fino al 31.8.2001 e P.I. Mario Marrancone dall' 1.10.2001 fino al 13/3/2003.

2) Servizio Acque e Demanio Idrico e Dighe, istituito in data 13/3/2003 con D.G.R. n. 168 del 12/3/2003, avente la seguente composizione:

Dirigente del Servizio: Ing. Pierfranco Colangeli;
Responsabile dell'Ufficio Quantità delle Acque e Dighe
- P.I. Mario Marrancone fino al 31.10.2003
- Dott.ssa Maria Laura Ramicone dal 3.11.2003;

Con D.G.R. 26.5.2004, n. 392 sono state quindi attribuite le competenze dello scrivente Servizio Acque e Demanio Idrico in ordine alla gestione del demanio idrico.

Si riporta di seguito la composizione di questo Servizio a partire dall'anno 2004:

Dirigente del Servizio: Ing. Bruno Fabiocchi dalla data 01.03. 2004;
Responsabile dell'Ufficio Demanio Idrico:
- Dott.ssa Maria Laura Ramicone fino al 21.04.2006;
- Sig. Giuseppe Battistelli dal 22.04.2006;
Responsabile dell'Ufficio Quantità delle Acque e Dighe
- P.I. Mario Marrancone dal 07.01.2005 al 31.08.2006
- Ing. Silverio Salvi dal 01.09.2006.



CONCLUSIONI

La complessa attività svolta da questo Servizio, dalla data di costituzione dello stesso (2004) a tutt'oggi, e dal precedente Servizio come innanzi relazionato al punto 3, evidenzia la fattiva efficacia del lavoro svolto che ha permesso di accrescere le entrate del demanio nella categoria canoni delle acque pubbliche.

Risulta peraltro avviata la ricognizione dei pozzi realizzati nei decenni precedenti l'entrata in vigore del citato D.Lvo 275/93 per i quali lo Stato ha ritenuto di prorogare la presentazione della domanda di concessione fino alla data del 31.12.2007.

È evidente che, a seguito della recente scadenza del termine ultimo concesso dallo Stato (31.12.07), questo Servizio Acque e Demanio Idrico, sulla base degli accertamenti tecnici delle utenze abusive da parte dei Servizi Tecnici Territoriali Provinciali e Regionali ed utilmente avvalendosi anche delle segnalazioni e provvedimenti ispettivi degli Organi di Polizia, provvederà alla determinazione ed al recupero dei canoni dovuti per le utenze abusive.

Si richiama infine la recente entrata in vigore (03 marzo 2008) del citato Regolamento che disciplina i procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13.08.2007 n.3, che all'art. 5 comma 2 dispone: "*Per finalità conoscitive e di controllo, la Provincia trasmette alla Regione copia della denuncia effettuata dal proprietario del fondo, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo del 12.07.1993, n. 275, completa dei dati caratteristici dell'utilizzazione stessa, sulla base dell'allegato tecnico Scheda I, per l'inserimento dei dati nel catasto delle utilizzazioni idriche di cui all'art. 6 e nel Sistema Informativo Territoriale (SIT)*" e al successivo art. 6 dispone: "*A livello regionale è formato, per ogni provincia e conservato a cura del Servizio di cui all'art. 9, comma 3, lett. b), il catasto delle utilizzazioni delle acque pubbliche.*

Per la formazione del catasto, tutti gli utilizzatori devono fare dichiarazione delle rispettive utilizzazioni, fatta eccezione per le licenze di attingimento di cui all'art. 59, le cui quantità d'acqua ai sensi dell'art. 59, comma 6, verranno registrate nel catasto a cura del Servizio di cui all'art. 9, comma 3, lett. b).

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la dichiarazione deve essere effettuata nel termine sotto indicato:

entro dodici mesi, per le utilizzazioni in atto alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e formalmente assentite, fatta eccezione di quelle indicate agli artt. 5 e 7;

entro tre mesi, per le utilizzazioni autorizzate provvisoriamente ai sensi dell'art. 24;

entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, per le utilizzazioni di cui agli artt. 58, 65 e 67;

entro sessanta giorni dalla data di rilascio del provvedimento, e comunque entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Regolamento, per le utilizzazioni di cui agli artt. 60 e 62;

entro sessanta giorni dalla data di notifica della determina di concessione di cui agli artt. 38, 45, 46 e 49.

Per le utilizzazioni di cui agli artt. 5 e 7, il termine di 3 anni per la presentazione della dichiarazione decorre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. dell'apposito provvedimento emanato dalla Direzione preposta alla gestione e tutela della risorsa acqua.

La dichiarazione di cui al comma 3 deve essere effettuata sull'allegato tecnico Scheda I."



GIUNTA REGIONALE

Per quanto attiene le concessioni preferenziali l'art. 60 ha introdotto rilevanti novità che consentono agli Uffici istruttori (Regionali e Provinciali) di considerare come domande di concessione preferenziale anche le denunce pozzi, qualora ricorrano le condizioni ivi stabilite, e di conseguenza consentono allo scrivente Servizio il recupero dei canoni pregressi.

Art. 60 comma 2 dispone: "Sono altresì considerate procedibili, come domande di concessione preferenziale, le denunce di esistenza di pozzi di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 275/1993 e successive modifiche ed integrazioni, pervenute al Servizio Procedente, oppure ad altri uffici dell'Amministrazione regionale o provinciale, entro il medesimo termine di cui al comma 1, qualora siano state munite delle informazioni minime o regolarizzate ai sensi del successivo comma 3, e purché il richiedente si impegni al pagamento dei canoni pregressi di cui al successivo comma 6.

Art. 60 comma 6 : " Al fine della riscossione dei canoni pregressi provvisori, decorrenti dal 10 agosto 1999 per tutti gli usi, fatta eccezione per quello irriguo per il quale decorrono dal 1° gennaio 2003, ai sensi dell'art. 93, comma 4, della L.R. n. 7/2003, il provvedimento di cui al comma 5 è trasmesso al Servizio indicato all'art. 9, comma 3, lettera b), entro trenta giorni dalla sua adozione, sia in forma cartacea che su supporto informatizzato secondo le specifiche tecniche stabilite dall'Autorità Concedente regionale".

Tanto si relaziona, per quanto di competenza, e si rimane a disposizione per ulteriori integrazioni e/o chiarimenti.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott. ing. Bruno Fabiocchi)

P.S. gli allegati citati nel testo vengono trasmessi, in duplice copia, solo al Comando Provinciale Forestale in indirizzo.



GIUNTA REGIONALE

ALLEGATI

All. n.1 : D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 – art. 89;

All. n.2 : Legge regionale n. 72 del 12.8.1998 – artt. 7 e 8;

All. n.3 : La legge regionale n. 11 del 3.3.1999 – art. 63;

All. n.4 : Legge regionale n. 7 del 17 aprile 2003 – art. 93;

All. n.5 : D.G.R. 30.4.2004, n. 304;

All. n.6 : D.G.R. 26.5.2004, n. 392;

All. n.7 : Circolare del Ministero delle Finanze – Provveditorato Generale dello Stato n. 34929 del
05.12.1934 – art. 16;

All. n.8 : Regolamento D.P.G.R. n. 3 del 13.08.2007 – artt. 5, 24 e 60;

All. n.9 : Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 11827 del 18.03.1936;

All. n.10: nota Avvocatura Regionale n. 858/PA/60/07 del 30.10.2007.



CORPO FORESTALE DELLO STATO

Comando Provinciale di Pescara

Viale Della Riviera, 301 (Tel. 085 73518 – Fax 085 72773)

Pescara, lì 14 gennaio 2008

Prot. N. 307 Pr. VI 1 - C

Alla Regione ABRUZZO
Servizio Acque e Demanio Idrico
L'AQUILA

Oggetto:

Fasc. Istrutt. V.783/2007/PER – Acquisizione atti in copia - Delega accertamenti ex art. 2 Legge 19/1994 – Ipotesi di mancato introito canoni dovuti per utilizzo d'acqua da pozzi idrici industriali ed artigianali, comprensivi anche di uso irriguo.

La Procura Regionale della Corte dei Conti ha delegato a questo Comando accertamenti in esito all'oggetto.

Con riferimento a ciò, al fine dell'esperimento delle indagini delegate si prega voler far tenere in copia e comunicare quanto di seguito richiesto:

1. Numero delle denunce dei pozzi idrici ed istanze di derivazioni di acque pubbliche, presentate e/o in possesso a Codesto Ufficio.
2. Delle richieste di cui al punto 1, siano evidenziate quelle pratiche per le quali non è stato richiesto, come previsto dalla legge, il pagamento del canone. Altresì le pratiche per le quali è in atto il pagamento del canone.
3. Comunicare il nominativo dei Dirigenti/Funzionari succedutisi e responsabili dell'Ufficio competente, dall'anno 1993 ad oggi.
4. Fornire utile documentazione giustificativa, nel caso vi fosse stato qualsivoglia impedimento, inoltrata alla scala gerarchica, per la riscossione dei canoni dovuti per legge.



MANDANTE PROVINCIALE DEL CFS
Questore Agg. CFS Dr. Guido Conti